

## IVA

---

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

# LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel nostro ordinamento giuridico esistono **particolari disposizioni** che prevedono il regime di **non imponibilità Iva** dei **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali**, ex [articolo 9 D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, il **trattamento fiscale in rassegna** riguarda, tra l'altro, i **trasporti**:

- di **persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto**;
- di **beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione**;
- di **beni in importazione**, sempreché i **corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile** (ex [articolo 69](#) del decreto Iva);
- i **servizi relativi alle operazioni doganali**.

I **richiamati servizi sono enunciati**, in particolare, dall'[articolo 9, comma 1, numero 4, D.P.R. 633/1972](#) il quale elenca **le prestazioni** che, giuridicamente, hanno natura di **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali**, con contestuale applicazione del regime di **non imponibilità ai fini Iva**.

Anche la **prassi operativa** ha fornito nel tempo una **precisa definizione di operazioni non imponibili**, intendendosi per tali quelle che, pur **non essendo assoggettate ad Iva**, sono sottoposte a **tutti gli obblighi di natura formale**, quali **fatturazione, registrazione e dichiarazione**, consentendo la **detraibilità dell'Iva** corrisposta sugli acquisti.

Trattasi di operazioni che, **ancorché effettuate nel territorio dello Stato**, sono considerate - in base a una "finzione giuridica" - **come se non lo fossero** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III - parte V - capitolo 6 "*Il riscontro analitico-normativo sull'osservanza della disciplina IVA*", pag. 155 e ss.).

Anche l'**Agenzia delle entrate, Direzione centrale Piccole e medie imprese**, con la [risposta ad istanza di interpello n. 110](#), pubblicata ieri, **16.02.2021**, ha fornito importanti chiarimenti circa il **trattamento fiscale dei servizi relativi alle operazioni doganali non imponibili**, proprio ai sensi dell'[articolo 9, comma 1, numero 4, D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, nel caso prospettato **nell'istanza di interpello** è emerso che la **società istante Alfa S.r.l.** svolge alcune **prestazioni di servizi** rese in **area portuale e non**, che risultano **accessorie alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto** (terrestre o marittimo) dei **beni in transito in un determinato porto**.

Nello specifico, le operazioni in rassegna sono relative:

- all'**attività di gestione documentale doganale, con assistenza agli organi di controllo** nelle procedure di servizio per l'attività di varco;
- alla **gestione informatica** per la verifica della **massa lorda dei contenitori in export**;
- alla **gestione conservativa**, nonché all'adeguamento e allo sviluppo della **piattaforma informatica portuale**.

Inoltre, nell'ambito **dell'attività di controllo doganale** effettuata presso un **Centro Unico di Servizi**, che agisce come "**primo luogo designato**" in Italia (**ex articolo 135, paragrafo 1, del Codice Doganale dell'Unione Europea istituito dal Regolamento UE 952/2013**), viene anche attuato un **tracciamento elettronico dei mezzi di trasporto** che operano il **trasferimento dei container** dal porto al retroporto, attraverso un apposito **dispositivo satellitare installato su un automezzo**.

Ciò posto, si rende necessario **inquadrare il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, delle prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner**, effettuate nell'ambito dell'**area portuale**, consistenti:

- nel **trasferimento del contenitore**;
- nella **movimentazione delle merci**;
- nel **posizionamento, apertura e chiusura del contenitore**;
- nel **prelievo del campione**.

Infine, se l'attività di controllo sopra descritta viene terminata **senza che sia stata riscontrata alcuna particolare criticità o problematica**, il **contenitore viene svincolato**, e l'operazione doganale viene conclusa **secondo la destinazione assegnata alla merce**.

Preso atto della **documentazione prodotta** e della **situazione fattuale prospettata**, l'Agenzia delle entrate ha voluto dapprima chiarire se le **prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner** sono **territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato**.

In tale contesto occorre valutare la fattispecie sulla **base di una duplice direttrice**:

- applicazione della disciplina prevista per le **prestazioni di servizi generiche**, in base alle disposizioni contenute nell'[articolo 7-ter P.R. 633/1972](#) (**tassazione ai fini Iva nello Stato in cui è stabilito il committente soggetto passivo d'imposta** ovvero il prestatore, qualora il committente non abbia lo *status* di soggetto passivo);
- applicazione del **regime di non imponibilità** ex [articolo 9 D.P.R. n. 633/1972](#) che, come detto, annovera tra i **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva**, tra gli altri, anche i **servizi relativi alle operazioni doganali**.

Tutto ciò premesso, valutate le **dichiarazioni contenute nell'istanza e i correlati documenti allegati**, nella [risposta all'interpello n. 110](#) l'Agenzia delle entrate ha confermato che i **servizi di supporto e di assistenza sopra compiutamente illustrati** possono essere inquadrati tra i **servizi relativi alle operazioni doganali**, con contestuale **applicazione del regime di non imponibilità Iva** ex [articolo 9 D.P.R. 633/1972](#).